

LEONARDO MOSTINI\*

## Animali “nocivi”: specie, taglie e premi per la cattura. Una rassegna documentale dal XVIII al XX secolo

*ABSTRACT - “Noxious” animals: species, bounties and prizes for capture. A review from 18<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> century.*

Subject of this review are various types of official documents that are useful tools to define an inventory (also a starting point for further research) of wild animal species that over three centuries, from the 18<sup>th</sup> to the 20<sup>th</sup> century, have been considered “noxious” and therefore subject to persecutory hunting with bounties and prizes for capture. Documents regarding wolves, bears, lynxes and grasshoppers alone were not taken into account, as they were, or will be, treated in my past and future works. Documents (selected even if containing a hint to noxious animals), mainly related to Italy, Switzerland and France, are listed below.

In a legal provision by Carlo Amedeo Battista S. Martino d’Agliè, issued in Turin on 15<sup>th</sup> December 1729, aiming at abolishing the compulsoriness of participating to wolf hunting by the men of the local communities, it is specified about poisoned lures that they are to be used to eliminate not only wolves, but also “any predatory wild beast”.

The notification issued in Florence by the Grand Duchy of Tuscany on 21 July 1778, allowed in the territory of Pomarance hunting for “wolves, foxes, and similar harmful animals” also when hunting period was closed.

The edict issued in Florence in 1782 by Pietro Leopoldo Granduca di Toscana aiming at defining places and times of fishing and hunting specified that it was allowed, also when hunting period was closed and in no-hunting grounds, to “kill predatory birds, foxes, porcupines, badgers and wolves”.

The decree concerning hunting of noxious animals that was issued by the French Republic on 7<sup>th</sup> February 1797 in Paris, mentions some species of animals that are to be killed: “wolves, foxes, badgers and other noxious animals”.

In the two hunting licenses of Lombardo Veneto issued in Verona, the first dated 26<sup>th</sup> July 1824, the second 25<sup>th</sup> August 1865, it is established that during hunting closing times it was anyway allowed to hunt “wolves, bears, and similar species of pernicious animals”.

---

\*via Vittorio Veneto 8, 28071 Borgolavezzaro (NO). mostinileon@gmail.com

The decree of the Governor of Lombardy issued in Milan on 29<sup>th</sup> July 1859 had the aim to extend the existing hunting legislation of other provinces of the Reign to Lombardy; in this document some previous legal dispositions are reported and confirmed: the Royal Licenses of 29<sup>th</sup> December 1836 establishes, under the clause 16, that there should not be time restrictions for hunting “wolves, bears and other animals whose killing is rewarded”; according to the Royal Licenses of 16<sup>th</sup> July 1844 clause 4 “it is prohibited to take away or destroy eggs and broods of wild birds, with the exception of those of animals of prey”.

The decree of the French Republic, county of Indre and Loire, dated 30<sup>th</sup> November 1866, established the abolition from 1<sup>st</sup> January 1867 of bounties for the destruction of vipers.

The decree of the French Republic, county of Ariège, dated February 1894, reports a very interesting big list of animals that are considered noxious (and the relative bounties): badger, wild cat, marten, otter, he- and she-bears, pregnant bears, bear cubs, skunk, fox, eagle, buzzard, hawk, viper, he- and she-wolf, pregnant wolf, wolf cub, wolf that has attacked human beings.

The law dated 24<sup>th</sup> June 1923 of the Reign of Italy “Provisions for the protection of wild birds and hunting practice” contains the following dispositions regarding noxious or dangerous animals:

- clause 18: “capturing of noxious and fierce animals can also be done with laces, beartraps and poisoned lures, only in shooting grounds and no-hunting grounds”

- clause 19: “during that time (i.e. from 15<sup>th</sup> August to 31<sup>st</sup> March) hunting of birds belonging to the family of crows will anyway be allowed” ... “hunting of fierce or noxious animals can be allowed even during the prohibition time”

- clause 23: “during the hunting and bird catching time he, who has a permit ... is authorized to carry any pointed or cutting tool suitable ... for ensuring his defense against the attacks of fierce games or enraged by wounds games”

The Royal Decree - Law nr. 754 of 4<sup>th</sup> May 1924 of the Reign of Italy, “Amendments to law nr. 1420 dated 24<sup>th</sup> June 1923 on hunting” contains the following dispositions regarding noxious or dangerous animals:

clause 3: “hunting with rifle will be allowed: ... until 20<sup>th</sup> March for ... as well as day/night birds of prey” ... “hunting fierce and noxious animals can be allowed also during the prohibition time” ... “exceptionally animals like badger, wild boar and rabbit, herons (*Ardea purpurea* e *cinerea*) and cormorants will be considered noxious animals” ... “the Minister for the National Economy can give permission of capture of starlings, sparrows, aiming at agricultural protection”

The Ministerial Decree of the Reign of Italy dated 1<sup>st</sup> January 1940 bears the title “Creation of bounties in money in favour of italian fishermen that capture and kill dolphins”.

Finally, after having commented on the contents of the reviewed documents, the list of all the species of “noxious” animals is given (including those mentioned in a monography of the Swiss Canton Ticino where tens of original documents are photoreproduced - Barelli, 2005), naming them with proper names, scientific

names, generic adjectival indications, as mentioned in the same documents:

Reptiles: vipers. Birds: cormorants, herons (*Ardea purpurea e cinerea*), eagles, buzzards, sparrowhawks, hawks, eagle owls, magpies, crows, starlings, sparrows, “cissi”. Mammals: rabbits, porcupines, wolves, foxes, bears, badgers, ermines, weasels, skunks, otters, stone martens, martens, wildcats, lynxes, dolphins. Adjectival indications: diurnal and nocturnal birds of prey, pernicious animals, noxious animals, fierce animals, fierce or enraged wild birds, animaux voraces, animaux nuisibles.

KEY WORDS - noxious animals, bounties for capture, 18<sup>th</sup>, 19<sup>th</sup>, 20<sup>th</sup> centuries.

RIASSUNTO - Vengono presi in considerazione alcuni documenti ufficiali di varia tipologia, in qualità di strumenti utili a definire un repertorio (usufruibile anche come base per ulteriori successivi approfondimenti) di specie di animali selvatici che, nell’arco di tre secoli, dal XVIII al XX, sono stati considerati dall’uomo “nocivi” e in quanto tali fatti oggetto di caccia persecutoria, con taglie e premi per la cattura. Non sono stati presi in considerazione documenti che riguardassero esclusivamente lupi, orsi, linci e cavallette perché oggetto di miei lavori precedenti e in preparazione. La documentazione (selezionata se contenente anche un solo riferimento agli animali nocivi) riguarda principalmente l’Italia, ma anche Svizzera e Francia, ed è qui di seguito elencata.

- Disposto legislativo di Carlo Amedeo Battista S. Martino d’Aglie, emanato a Torino il 15 dicembre 1729.

- “Notificazione” emanata a Firenze il 21 luglio 1778, dal Granducato di Toscana.

- Editto emanato a Firenze nel 1782 da Pietro Leopoldo Granduca di Toscana.

- Decreto concernente la caccia agli animali nocivi, emanato dalla Repubblica francese il 7 febbraio 1797 a Parigi.

- Due licenze di caccia del Lombardo Veneto rilasciate a Verona, la prima il 26 luglio 1824, la seconda il 25 agosto 1865.

- Decreto del Governatore della Lombardia emanato a Milano il 29 luglio 1859.

- Decreto della Repubblica francese, dipartimento dell’Indre e Loire, del 30 novembre 1866.

- Decreto della Repubblica francese, dipartimento dell’Ariège, del febbraio 1894 .

- Legge 24 giugno 1923 del Regno d’Italia “Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l’esercizio della caccia”.

- Regio Decreto-Legge n° 754 del 4 maggio 1924 del Regno d’Italia, “Modificazioni alla legge 24 giugno 1923 n° 1420 sulla caccia”.

- Decreto Ministeriale del Regno d’Italia del 1° gennaio 1940 “Istituzione di premi in denaro a favore dei pescatori italiani che catturino e uccidano delfini”.

In chiusura, dopo aver commentato i contenuti dei documenti consultati, viene fornito l’elenco di tutte le specie di animali “nocivi”.

## INTRODUZIONE

La competizione per contendersi cibo, spazi e risorse naturali con gli animali selvatici ha contraddistinto parte della storia della specie umana, e si è tradotta in attività di persecuzione e sterminio nei confronti di molte di queste specie animali. Lo scopo principale di questo lavoro è quello di definire, basandosi su documentazione certa, un repertorio delle specie di animali selvatici che nell’arco di tre secoli, dal XVIII al XX, sono stati considerati dall’uomo come “perniciosi”, “nocivi”, “feroci”, “pericolosi” e, in quanto tali, fatti oggetto di caccia, spesso con taglie e premi per la cattura. La definizione di un tale elenco di specie, oltre ad avere un valore documentale di per sé, può costituire materiale e nucleo per ulteriori approfondimenti e successive ricerche.

## MATERIALI E METODI

Per reperire i dati necessari alla stesura di questo lavoro ho preso in considerazione documenti ufficiali, per lo più legislativi (che fanno parte della mia collezione personale) reperiti sul mercato antiquario in seguito a costanti ricerche; particolarmente utile si è rivelata l’opera monografica relativa alle taglie sugli animali nocivi nel Canton Ticino (Barelli, 2005).

Pur essendo questa ricerca indirizzata prevalentemente al territorio italiano ho considerato anche documenti di alcuni Paesi confinanti con l’Italia, segnatamente Francia e Svizzera, in ragione del fatto che ho ritenuto i dati in essi contenuti particolarmente significativi e complementari a quelli del nostro territorio, oltre che utili a fornire una visione più ampia e completa dell’argomento trattato. Non ho preso in considerazione documentazione che trattasse esclusivamente di lupi, orsi, linci e cavallette perché rispettivamente oggetto di miei lavori precedenti ( Mostini, 1997; Mostini, 2001; Mostini 2013; Mostini, 2015 ) o in preparazione. L’elenco, in ordine cronologico, dei documenti fonti di dati è il seguente.

15 dicembre 1729, Torino. Disposto legislativo di Carlo Amedeo Battista S. Martino d’Agliè Marchese di Rivarolo etc., Governatore delle Galere, Collonello dell’Infanteria delle medeme (*sic!*), Cavaliere Gran Croce, Comendatore e Gran Conservatore della Sacra Religione de’ Santi Maurizio e Lazzaro, Gentil’Uomo della Camera di S.M., Governatore della Venaria Reale, Gran Veneur, Gran Falconiere e Generale delle Caccie “*sollevar le Comunità infranotate dal peso ed obbligazione annuale a somministrar gli Uomini necessari, per la caccia e battuta del Lupo...*”.

- 21 luglio 1778, Firenze. Granducato di Toscana. Notificazione del Tribunale delle Regalie e Reali Possessioni. *“permette di poter cacciare anco in tempo di Divieto per tutte le campagne comprese nella Potestaria delle Pomarance ai Cinghiali, Caprioli, Daini, Lupi, Volpi, e simili animali dannevoli, eccettuate le Lepri ed i Volatili”*.
- 27 aprile 1782, Firenze. Pietro Leopoldo per grazia di Dio Principe Reale d’Ungheria e di Boemia, Arciduca d’Austria, Granduca di Toscana ecc. ecc. ecc. *“Regolamento della caccia e pesca e definizione delle Bandite e Riserve”*.
- 19 Pluviose an V (7 febbraio 1797), Paris. Bulletin des Lois de la Republique française n° 119. (n° 1143) Arrêté du Directoire exécutif, concernant la chasse des animaux nuisibles.
- 26 luglio 1824, Verona. Lombardo Veneto. Licenza di caccia.
- 29 luglio 1859, Milano. Decreto del Governatore della Lombardia. Regie Patenti del 29/12/1836, 16/7/1844, 1/7/1845, e Legge 26/6/1853, relative alla caccia.
- 25 agosto 1865, Verona. Lombardo Veneto. Licenza di caccia.
- 30 novembre 1866. Tour. Republique française. Departement de Indre et Loire. Bulletin n° 25. Vipères. Suppression de la prime pour la destruction des vipères.
- Février 1894. Republique française. Departement de l’Ariège. Bulletin n°3. IV-Primes pour la destruction des animaux nuisibles.
- 9 luglio 1923, Roma. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n° 161. Legge 24 giugno 1923 n° 1420. Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l’esercizio della caccia.
- 23 maggio 1924, Roma. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n° 122. Regio Decreto-Legge 4 maggio 1924 n° 754. Modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n°1420, sulla caccia.
- 7 febbraio 1940, Roma. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, anno 81 n° 31. Decreto Ministeriale 1° gennaio 1940. Istituzione di premi in denaro a favore dei pescatori italiani che catturino ed uccidano delfini.

## RISULTATI E DISCUSSIONE

Qui di seguito, per ognuno dei documenti consultati viene fornita una sintetica descrizione dei contenuti, focalizzando l’attenzione sulle parti che direttamente si riferiscono all’argomento trattato nel presente lavoro. Vengono altresì elencati tutti i nomi degli animali selvatici citati (nomi scientifici, nomi propri, indicazioni aggettivali generiche, così come indicati sui documenti stessi).

Carlo Amedeo Battista S. Martino d’Aglìè...15 dicembre 1729. Torino.

Questo documento è un disposto legislativo che esentava gli uomini delle Comunità interessate dall’obbligo di partecipare alle cacce ai lupi; le Comunità erano comunque tenute a fornire alcuni capi bovini, di poco pregio, le cui carni avvelenate servissero come esche “...per attossicare non solo tali *Animali* (i lupi, n.d.r.), *che di qualunque altra fiera di rapina...*”.

Granducato di Toscana. Notificazione. 21 luglio 1778. Firenze

Questa “notificazione” permetteva la caccia, nei territori di Pomarance, ininterrottamente per tutto l’anno a “*Cinghiali, Caprioli, Daini, Lupi, Volpi, e simili animali dannevoli, eccettuate le Lepri ed i Volatili*”.

Pietro Leopoldo per grazia di Dio Principe Reale d’Ungheria e di Boemia, Arciduca d’Austria, Granduca di Toscana...27 aprile 1782. Firenze.

Questo editto che definiva le Bandite, i luoghi e i periodi di caccia e pesca in Toscana, recita fra l’altro: “...*Si potrà anche in tempo di divieto prendere e ammazzare uccelli di rapina... Volpi, Istrici, Tassi e Lupi, anche nelle bandite...*”.

Bulletin des Lois de la Republique française n° 119. (n° 1143) Arrêté du Directoire exécutif, concernant la chasse des animaux nuisibles. 19 pluviöse 1797. Paris.

In questo decreto, che tratta di cacce e battute organizzate nei boschi demaniali, ma non solo, vengono citate, in punti diversi, alcune specie di animali da abbattere: “...*réglements qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces...*”, “...*à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles...*”, “...*des chasses et des battues générales ou particulières, aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles...*”.

Lombardo Veneto. Licenza di caccia. 26 luglio 1824. Verona.

Lombardo Veneto. Licenza di caccia. 25 agosto 1865. Verona.

In questi due documenti, del tutto simili fra loro, viene stabilito che (dal 1° aprile al 14 luglio, nel primo; dall’8 aprile al 19 luglio, nel secondo) “...*è proibita qualunque sorta di Caccia, a riserva di quella dei Lupi, delle Volpi, degli Orsi e di simili specie di animali perniciosi...*”.

Decreto del Governatore della Lombardia. 29 luglio 1859. Milano.

Questo decreto aveva lo scopo di estendere alla Lombardia la legislazione sulla caccia già in vigore nelle altre province del Regno, e in esso sono riportate, e confermate, le seguenti anteriori disposizioni legislative: - Regie

Patenti del 29 dicembre 1836, - Regie Patenti del 16 luglio 1844, - Regie Patenti del 1 luglio 1845, - Legge del 25 giugno 1853.

L'articolo 16 delle Regie Patenti del 29 dicembre 1836 recita, fra l'altro: "...non lo sono (sottoposte a restrizioni,n.d.r.) in qualunque tempo quelle (cacce,n.d.r.) che si fanno ai lupi, agli orsi ed agli altri animali per la cui uccisione viene accordato un premio..."

L'articolo 4 delle Regie Patenti del 16 luglio 1844 recita, fra l'altro: "...è proibito di prendere o distruggere le uova e le nidiate della selvaggina, eccettuate però quelle degli animali di rapina..."

Republique française. Département de Indre et Loire. Bulletin n° 25.

30 novembre 1866. Vipères. Suppression de la prime pour la destruction des vipèrès.

L'articolo 1 di questo Decreto stabilisce che "A dater du 1er janvier prochain, la prime de 25 centimes par tête pour la destruction des vipèrès cessera d'être payée dans ce département".

Republique française. Département de l'Ariège. Bulletin n° 3. Février 1894.

Primes pour la destruction des animaux nuisibles.

Questo documento legislativo, di estremo interesse, fornisce un corposo elenco di animali considerati nocivi, che riporto qui di seguito con l'ammontare delle relative taglie.

"Blaireau	2 fr.
Chat sauvage	3 fr.
Fouin	3 fr.
Loutre	3 fr.
Ours	24 fr.
Ourse	30 fr.
Ourse pleine	36 fr.
Ourson	10 fr.
Putois	3 fr.
Renard	3 fr.
Aigle	1 fr.
Buse	1 fr.
Faucon	0.50 fr.
Vipère	0.25 fr.

..... 100 francs par loup ou par louve non pleine; 150 francs par louve pleine; 40 francs par louveteau et 200 francs lorsqu'il est prouvé qu'un loup s'est jeté sur des êtres humains..."

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 161 del 9 luglio 1923. Legge 24 giugno 1923, n° 1420. Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. 9 luglio 1923. Roma.

Il testo di questa legge contiene i seguenti riferimenti agli animali nocivi o pericolosi:

art. 18 “*la presa degli animali nocivi e feroci può essere fatta anche con lacci, tagliuole e bocconi avvelenati limitatamente alle riserve e bandite...*”

art. 19 “*...in detto periodo (dal 15 agosto al 31 marzo, n.d.r.) sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi...*”  
“*...la caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto...*”

art. 23 “*...durante l'esercizio della caccia e della uccellazione chi è munito del permesso.....è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto..... ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite...*”

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 122 del 23 maggio 1924. Regio Decreto-Legge 4 maggio 1924 n° 754. Modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n° 1420 sulla caccia. 23 maggio 1924. Roma.

Il testo di questo decreto-legge contiene i seguenti riferimenti ad animali nocivi o feroci:

art. 3 “*...potrà anche esercitarsi la caccia col fucile:  
...fino al 20 marzo per....nonchè agli uccelli di rapina diurni e notturni...*”

“*.....la caccia agli animali feroci e nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto...*”

“*.....in via eccezionale potranno essere annoverati tra gli animali nocivi. Il tasso, il cinghiale, ed il coniglio, nonché gli aironi (Ardea purpurea e cinerea) e i marangoni...*”

“*...il Ministro per l'economia nazionale può accordare permessi di cattura di storni e passerii, a scopo di protezione agraria...*”

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 31 del 7 febbraio 1940. Decreto Ministeriale 1° gennaio 1940. Istituzione di premi in denaro a favore dei pescatori italiani che catturino e uccidano delfini. 7 febbraio 1940. Roma.

“*Ritenuta la necessità di incoraggiare e di intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca...*” veniva istituito un premio di lire 50 per l'uccisione di un delfino, il premio veniva “*elevato a lire 100 quando si tratti di femmina durante il periodo di riproduzione*”.

Un denominatore comune che caratterizza la quasi totalità dei documenti consultati è l'indicazione degli animali da abbattere con termini aggettivali più o meno generici; così nel documento del 15/12/1729 si parla di "qualunque altra specie di rapina" (dopo aver fatto riferimento esclusivamente al lupo) nel documento del 21 luglio 1778 si parla di "simili animali dannevoli" (dopo aver citato cinghiali, caprioli, daini, lupi, volpi), nel documento del 7/2/1793 si parla di "autres animaux voraces" e di "autres animaux nuisibles" (dopo aver citato "loups, renards"), nei documenti del 26/7/1824 e del 25/8/1865 si parla di "simili specie di animali perniciosi" (dopo aver citato lupi, volpi, orsi), nel documento del 29/7/1859 "di altri animali per la cui uccisione viene dato un premio" (dopo aver citato lupi e orsi) e di "animali di rapina" (definizione che non pare necessariamente ed esclusivamente riferita ai soli uccelli), nel documento del 24/6/1923 si parla di "animali nocivi e feroci" e "selvaggina feroce o inferocita per ferite", nel documento del 4/5/1924 oltre che di "uccelli di rapina diurni e notturni" si parla di "animali feroci o nocivi". Tutte queste definizioni, molto generiche, comportano un'evidente discrezionalità (voluta scientemente dai legislatori?) che, probabilmente, si concretizzava, nel momento di individuare le specie abbattibili, in una caccia indiscriminata. Risulta infatti tuttora aleatorio definire quali potessero essere, di volta in volta, oltre ai lupi, orsi e volpi le "altre specie di rapina", "les autres animaux nuisibles", le "simili specie di animali perniciosi" o anche semplicemente gli animali "nocivi o feroci" o la "selvaggina feroce o inferocita per ferite".

La notificazione del 21 luglio 1778 potrebbe dar spazio all'interpretazione che anche cinghiali, caprioli e daini fossero considerati e inseriti tra gli animali nocivi. Se così fosse, la motivazione di tale insolita scelta potrebbe essere ricercata in un tentativo di protezione del patrimonio agro-forestale minacciato dall'eccessivo numero di animali di tali specie presenti in quel particolare territorio?

Risulta interessante la presenza dell'istrice tra le specie elencate come nocive nell'editto emanato nel 1782 da Pietro Leopoldo Granduca di Toscana. La dieta dell'istrice ha una componente vegetariana variabile, che può provocare occasionali danni all'agricoltura e comprende anche il tabacco (Amori *et al.*, 2008). Il tabacco nella seconda metà del 1700 era presente in Toscana come coltura di pregio (Lastri, 1789), è quindi ipotizzabile che l'inserimento di questo roditore tra le specie nocive sia da mettere in relazione anche, se non esclusivamente, con i possibili danni arrecati alle coltivazioni di tabacco. Il decreto del dipartimento dell'Indre e Loire del 1866, che stabilisce la cessazione del pagamento dei premi per l'uccisione delle vipere è interessante perché, oltre a documentare l'esistenza di taglie su questi animali,

ne riporta anche l'ammontare: 25 centesimi (stessa cifra corrisposta circa trent'anni più tardi nel dipartimento dell'Ariège – si veda più avanti –).

Il Bollettino del Dipartimento dell'Ariège del 1894 presenta diversi punti e motivi di interesse: il numero e la varietà di specie selvatiche per la cui cattura veniva corrisposta una taglia; la presenza, fra di esse, di specie non comunemente altrove inserite fra le nocive (o comunque fra quelle per cui veniva corrisposta una taglia), in particolare il gatto selvatico e la vipera; l'ammontare delle taglie corrisposte per ogni singola specie o categoria di animali che, oltre ad essere esegetico “dell'importanza” relativa ad esse attribuita, pone alcuni interrogativi: ad esempio il perché la poiana venisse elencata separatamente dai “falchi” (il termine “faucon” indica genericamente tutte le specie del genere “falco”, presenti sul territorio) e perché venisse “valutata” più di questi e addirittura al pari dell'aquila (forse per le sue abitudini più “antropofile” che, sommate alla sua adattabilità trofica – Bricchetti *et al.*, 1992; Cramp S., 1980 – la facevano individuare come un pericolo imminente per gli animali d'allevamento, in particolare galliformi domestici e selvaggina?). La legge del Regno d'Italia n° 1420 del 24 giugno 1923, include tra gli animali nocivi “gli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi”, presumibilmente a tutela del patrimonio faunistico-venatorio, e pare tutto sommato strano che in nessuno dei documenti precedentemente considerati i corvidi non siano stati citati esplicitamente.

Il Regio Decreto-Legge n° 754 del 4 luglio 1924, presenta, fra l'altro, i seguenti punti di interesse. L'art. 3 prescriveva che si sarebbe potuto esercitare la caccia col fucile “fino al 20 marzo per la caccia al tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie nonché uccelli di rapina diurni e notturni”; con queste disposizioni venivano escluse dalle specie cacciabili le gazze che con, in misura minore, le ghiandaie sono predatori abituali di uova, nidiacei e giovani di specie avicole anche di interesse venatorio (Cramp & Perrins, 1994); i rapaci (con specifico richiamo anche alle specie notturne) sono elencati accomunati alle altre specie di interesse esclusivamente venatorio, e al relativo periodo di cacciabilità, senza far menzione alla loro specifica nocività. In commi successivi dello stesso articolo 3 vengono annoverati tra i nocivi, con citazione particolare, anche il coniglio e gli “aironi”, con definizione precisa delle specie *Ardea purpurea* e *Ardea cinerea*, nonché i “marangoni” (questi ultimi senza precisazione del nome scientifico). Da ultimi vengono citati come abbattibili, accordati i relativi permessi e a scopo di “protezione agraria”, i “passeri e gli storni”, questi ultimi sono presenti anche nell'elenco delle specie cacciabili fino al 20 marzo sopra riportato, la qual cosa può far supporre che la concessione delle autorizzazioni all'abbattimento di passeri e storni a cui si fa riferimento, fosse ef-

fettivamente legata a situazioni contingenti di particolare emergenza di carattere agricolo-meteorologico (non deve sfuggire, peraltro, la valenza di carattere economico fondamentale nello spirito di questo decreto legge, esplicitata dal fatto che i permessi di abbattimento sopracitati venissero accordati dal “ministro per l’economia nazionale”).

Il Decreto Ministeriale del 1° gennaio 1940 relativo ai premi in denaro concessi per la cattura dei delfini, oltre a rivelare un contesto socioculturale, indubbiamente correlato anche a fattori di carattere economico, dalla impostazione e sensibilità agli antipodi di quelle odierne suggerisce le seguenti considerazioni: con il termine “delfini” venivano contemplate, indiscriminatamente, tutte le specie rintracciabili e presenti; la definizione “femmine nel periodo di riproduzione” (per le quali veniva corrisposta la taglia più consistente) con la sua genericità dava spazio alla pressoché totale discrezionalità nel definire quali lo fossero. Il tutto si traduceva, nella pratica, in una matanza indiscriminata.

Da una monografia di Marzio Barelli, del 2005, relativa alle taglie pagate, dal XV al XX secolo, per la cattura degli animali nocivi nel Canton Ticino, nella quale sono riprodotte fotograficamente decine di documenti originali, ho estrapolato un elenco delle specie citate, ritenendolo utile al contesto dell’argomento che si sta trattando, e che trascrivo qui di seguito: lupo, volpe, orso, martora, faina, puzzola, ermellino, donnola, tasso, lontra, gatto selvatico, lince; aquila, sparviere, gufo reale, gazza, “cisso” (termine che può indicare varie specie di rapaci o avvoltoi, gipeti, gufi reali).

Un ulteriore aspetto che emerge dal lavoro di Barelli è quello degli “abusi” (con conseguenze negative sulla fauna che nella pratica risultavano maggiori di quelle “auspiccate” dai vari legislatori): esiste infatti documentazione di molti casi di tentativi di frodi, messe in atto per riscuotere, indebitamente, le taglie; in particolare risulta venissero spesso presentate alle autorità, zampe di rapaci delle specie più diverse, al posto di quelle richieste ufficialmente; parte di queste frodi vennero smascherate, ma è documentato che alcune, a causa “dell’ignoranza” dei pubblici funzionari, riuscirono.

I componenti della famiglia dei Mustelidi sono costantemente inclusi fra i nocivi nel complesso della documentazione consultata. Se per martora, faina, puzzola, ermellino, donnola e lontra il motivo di tale inserimento può essere ricondotto al loro potenziale ruolo negativo nei riguardi di specie interesse venatorio e dell’ittiofauna, oltre che di piccole specie d’allevamento, per il tasso non è così. Infatti il tasso la cui dieta è caratterizzata da una estrema variabilità, comprendente molti invertebrati, in alcune zone cereali e frutti, non può essere considerato un cacciatore attivo, e le prede di maggiori dimensioni vengono generalmente trovate morte anziché uccise (Boitani *et*

al., 2003); se a questo si aggiunge che il tasso è sempre stato oggetto di caccia e considerato al pari di altra selvaggina edibile, risulta interessante questo suo costante inserimento tra le specie oggetto di taglie.

In chiusura elenco tutte le specie, così come indicate (con nomi propri, nomi scientifici, indicazioni aggettivali generiche) sui documenti consultati.

Rettili: vipera. Uccelli: marangoni, aironi (*A. cinerea*, *A. purpurea*), aquile, poiane, sparvieri, falchi, gufi reali, gazze, corvi, storni, passeri, cissi. Mammiferi: coniglio, istrice, lupo, volpe, orso, tasso, ermellino, donnola, puzzola, lontra, faina, martora, gatto selvatico, lince, delfino. Indicazioni aggettivali: animali di rapina, uccelli di rapina, uccelli rapaci diurni e notturni, animali dannevoli, animali perniciosi, animali nocivi, animali feroci, selvaggina feroce o inferocita, animaux voraces, animaux nuisibles.

#### BIBLIOGRAFIA

- AMORI G., CONTOLI L., NAPPI A., 2008 – Fauna d’Italia. Mammalia II. Erinaceomorpha, Soricomorpha, Lagomorpha, Rodentia. Vol. XLIV. Edizioni Calderini. Milano.
- BARELLI M., 2005 – Lupi, orsi, linci e aquile. Una ricerca storica sulle taglie pagate nel Ticino per gli animali feroci. Tip. Jam Sa. Lodrino (CH).
- BOITANI L., LOVARI S., VIGNA TAGLIANTI A., 2003 – Fauna d’Italia. Mammalia III. Carnivora, Artiodactyla. Vol. XXXVIII. Edizioni Calderini. Bologna.
- BRICHETTI P., DE FRANCESHI P., BACCETTI N. (ed), 1992 – Fauna d’Italia. Aves I. Vol. XXIX. Edizioni Calderini. Bologna.
- CRAMP S., 1980 – Handbook of the birds of Europe the Middle East and north Africa. Vol. II. Oxford University Press. Oxford.
- CRAMP S., PERRINS C. M., 1994 – Handbook of the birds of Europe the Middle East and north Africa. Vol. VIII. Oxford University Press. Oxford.
- LASTRI M., 1789 – Della coltivazione e manifattura libera del tabacco in Toscana, discorso economico letto in un’adunanza de’ Georgofili il dì 6 luglio 1789. Stamperia Bonducciana editore.
- MOSTINI L., 1997 – Distribuzione storica del lupo (*Canis lupus*) e dell’orso (*Ursus arctos*) nelle province di Novara, Verbania e in Valsesia (Vc). Rivista Piemontese di Storia Naturale, 18: 311-318.
- MOSTINI L., 2001 – Materiali per una storia del lupo (*Canis lupus*). Taglie e premi per la cattura in Piemonte. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 22: 281-288.
- MOSTINI L., 2013 – Materiali per una storia del lupo (*Canis lupus*). Alcuni documenti legislativi del XIX secolo del Regno Sabauda. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 34: 261-265.
- MOSTINI L., 2015 – Materiali per una storia del lupo (*Canis lupus*). Alcuni documenti emanati in Piemonte, Veneto, Toscana e Campania nel XVIII e XIX secolo. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 36: 239-246.